

**(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**

**Commissione Giustizia (2<sup>a</sup>)**

**EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 18 febbraio 2015.**

**1.18**

**BARANI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.19**

**CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**EMENDAMENTO APPROVATO nella seduta del 24 febbraio 2015.**

**1.20 (testo 2)**

**GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA**

*Al comma 1 ,dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 318 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».*

**EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta di oggi 25 febbraio.**

**1.10000**

*Il Governo*

*Sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) all'articolo 319 le parole: "da quattro a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dieci anni"».*

**1.37**

**BARANI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**1.38**

**CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**SUBEMENDAMENTO APPROVATO nella seduta del 10 marzo 2015.**

**1.2000/1 testo 2**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*All'emendamento 1.2000 alle parole "Al comma 1", premettere le seguenti:*

*«Dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis): all'articolo 314, primo comma, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a dieci anni e sei mesi"; ».*

## EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta dell'11 marzo 2015.

### 3.0.10000

Il Governo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art.3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a quindici anni";

b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quindici a ventisei anni"».

### 1.2000

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) all'articolo 319-ter:*

al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»;

al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti anni»."

### 1.3000

IL RELATORE

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti «da sei a dieci anni e sei mesi».*

## EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 12 marzo 2015

### 1.44

[BARANI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

### 1.45

[CALIENDO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

#### EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 16 marzo 2015.

##### **3.0.10001**

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 3-ter.**

*(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)*

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma terzo è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione"».

##### **4.100**

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

##### **4.1**

*LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE*

Sopprimere l'articolo.

##### **4.2**

*CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO*

Sopprimere l'articolo.

##### **5.1**

*CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO*

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

#### EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 17 marzo 2015.

##### **3.0.7**

*CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32, è inserito il seguente: "32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2011, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione di cui al comma 2 ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza".».

##### **6.0.10000**

Il Governo

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

**8.0.12**

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Incremento dei poteri all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

"*f-bis*) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi i dati dei medesimi contratti sono altresì trasmessi annualmente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici"».

#### **EMENDAMENTI APPROVATI nella seduta del 18 marzo 2015**

**7.20000**

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7

*(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile)*

1.L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - **(False comunicazioni sociali)**. - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."».

**8.20000**

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.8

*(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile)*

1.L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.".»

## **8.0.20000**

Il Governo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 8-bis

*(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)*

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinnea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;"

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-*bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;";

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;";

e) la lettera c) è abrogata." »

#### **EMENDAMENTO APPROVATO nella seduta del 19 marzo 2015**

#### **7.0.20000**

Il Governo

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*

*(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter nel codice civile)*

1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 2621-*bis*. (*Fatti di lieve entità*)- Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-*ter* (*Non punibilità per particolare tenuità*)- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*." ».